# CAMERA DEI DEPUTATI N. 2471-A

# RELAZIONE DELLA II COMMISSIONE PERMANENTE

**(AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO - AFFARI INTERNI E DI CULTO - ENTI PUBBLICI)**

(RELATORE **ZOLLA**)

SUL

# DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
**(RUMOR)**

DI CONCERTO COL MINISTRO DEL TESORO
**(LA MALFA UGO)**

*nella seduta del 6 novembre 1973*

---

## Modifiche al regio decreto-legge 20 febbraio 1927, n. 222, convertito nella legge 18 dicembre 1927, n. 2421, concernente le commissioni di controllo per la rilevazione dei prezzi al minuto

*Presentata alla Presidenza il 14 febbraio 1975*

ONOREVOLI COLLEGHI ! — Come è noto, con il regio decreto-legge n. 222 del 20 febbraio 1927 venne affidato all'Istituto centrale di statistica l'incarico di promuovere la formazione di un indice del costo della vita in tutti i comuni con più di 100.000 abitanti e in altri, preferibilmente scelti tra i capoluoghi di provincia, o tra quelli con più di 50.000 abitanti, dotati di idonei uffici di statistica. A tale fine, sempre secondo il disposto del citato decreto, furono costituite, presso i comuni indicati, apposite commissioni aventi il compito di controllare i prezzi rilevati dagli uffici comunali e le conseguenti elaborazioni dei dati. Successivamente, allo scopo di adeguarne la struttura ed il funzionamento alle mutate esigenze, l'Istituto centrale di statistica impartì disposizioni ai comuni interessati con le circolari n. 45 del 19 dicembre 1945 e

n. 93 del 1° settembre 1951. In esse vennero stabiliti i criteri circa la costituzione, i compiti, la composizione e le modalità di funzionamento delle commissioni in argomento, che assunsero la denominazione, tuttora in vigore, di commissioni comunali di controllo per la rilevazione dei prezzi al minuto. Ora, tenendo presente che i dati rilevati attraverso il meccanismo previsto sono determinanti ai fini della costruzione dell'indice dei prezzi al consumo, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati e di quello del costo della vita valevole ai fini della applicazione della scala mobile dei salari si può facilmente comprendere quale importanza essi abbiano in ogni settore della vita economica del nostro paese. Di qui la necessità di curare in modo particolare che vengano rispettate tutte le esigenze idonee ad assicurare una raccolta di dati veramente oggettivi, attendibili e confacente agli scopi da realizzare.

La condizione indispensabile perché ciò possa verificarsi risiede nel funzionamento delle commissioni comunali che, svolgendo un controllo preventivo e successivo sull'operato degli uffici comunali, garantiscono che le rilevazioni vengano eseguite, in tutti i comuni, nel rispetto delle norme dettate dall'Istituto centrale di statistica e quindi con univocità di criteri e di indirizzi. A questo proposito occorre però considerare che difficilmente le riunioni delle commissioni riescono a raggiungere il *quorum* richiesto dalle disposizioni vigenti per la validità delle stesse a causa della mancata corresponsione di una pur minima indennità di presenza ai componenti delle commissioni medesime.

Alla esigenza di ovviare a questo inconveniente e di rendere nel contenuto il più possibile aderenti alla realtà i dati in questione risponde il presente disegno di legge che amplia all'articolo 1 l'ambito territoriale della rilevazione e prevede all'articolo 2 una modesta indennità di presenza per i membri delle commissioni.

ZOLLA, *Relatore*.

## DISEGNO DI LEGGE
### DEL MINISTERO

ART. 1.

Tra i comuni di cui all'articolo 1, 1° comma, del regio decreto-legge 20 febbraio 1927, n. 222, convertito nella legge 18 dicembre 1927, n. 2421, devono intendersi compresi tutti i comuni capoluoghi di provincia e quelli con oltre 30.000 abitanti che abbiano un ufficio di statistica idoneo.

ART. 2.

Il terzo comma dell'articolo 4 del regio decreto-legge 20 febbraio 1927, n. 222, convertito nella legge 18 dicembre 1927, n. 2421, è sostituito dai seguenti:

« Ai componenti della commissione, nonché al segretario, è dovuta, per ogni giornata di partecipazione alle sedute, una indennità di presenza di lire 3.000.

La spesa relativa farà carico al bilancio dell'Istituto centrale di statistica ».

## TESTO
### DELLA COMMISSIONE

ART. 1.

*Identico.*

ART. 2.

Il terzo comma dell'articolo 4 del regio decreto-legge 20 febbraio 1927, n. 222, convertito nella legge 18 dicembre 1927, n. 2421, è sostituito dai seguenti:

« Ai componenti della commissione che non siano dipendenti della pubblica amministrazione, è dovuta, per ogni giornata di partecipazione alle sedute, una indennità di presenza di lire 3.000.

La spesa relativa farà carico al bilancio dell'Istituto centrale di statistica ».